



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 8 del Reg. del 22/01/2018	OGGETTO:	Approvazione Convenzione per espletamento attività alternanza scuola-lavoro presso gli Uffici comunali da parte di una studentessa avviata dall'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Galilei Costa" da Lecce
---------------------------------	-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno 2018 il giorno 22 del mese di GENNAIO alle ore 13:45, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.

Assessori	Presenti	Assenti
Antonio ROSATO	Si	
Cosimo LEUZZI	Si	
Amedeo ROSATO	Si	
Iolanda VERDESCA	Si	
Paola GALIZIA	Si	

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Annamaria POSO , incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Il Capo Settore
F.to Avv. Maria Loredana MELE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con nota del 9.1.2018, acquisita al prot. gen. n. 327/2018 del 10.1.2018, il Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Galilei Costa" di Lecce ha chiesto al Comune di Salice la disponibilità ad ospitare presso i propri Uffici la studentessa Conversano Francesca della Classe 3^A/SIA, sede "Volta" di Campi Salentina, per l'espletamento di attività alternanza scuola-lavoro della durata di n. 120 ore da effettuarsi nel periodo gennaio - giugno 2018 in orario antimeridiano e/o pomeridiano, secondo la disponibilità e l'organizzazione dei medesimi Uffici;

VISTE, in particolare, le condizioni che disciplinano detta attività, come specificate nella proposta di convenzione con l'Istituto suddetto, che non prevedono alcun obbligo, onere e responsabilità in capo all'Amministrazione comunale, eccettuato quello della tempestiva segnalazione all'Istituto Scolastico di eventuali incidenti occorsi alla stagista ospitata;

RITENUTO, alla luce di quanto appena sopra visto e considerato, di poter ospitare presso gli Uffici comunali per lo svolgimento dell'attività alternanza scuola-lavoro la studentessa Conversano Francesca, come da espressa dichiarazione di disponibilità inoltrata al Dirigente Scolastico del suddetto Istituto;

VISTA la proposta di convenzione trasmessa dall' Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Galilei Costa" di Lecce;

DATO ATTO che la convenzione proposta è redatta nel rispetto della normativa vigente e, come sopra, non comporta alcun onere e responsabilità per l'Amministrazione comunale, avendo peraltro, validità esclusivamente per il periodo di svolgimento dell'attività alternanza scuola-lavoro;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) DI APPROVARE la proposta di convenzione con l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Galilei Costa" di Lecce per l'espletamento, da parte della studentessa Conversano Francesca della classe 3^A/SIA, sede "Volta" di Campi Salentina, di attività alternanza scuola-lavoro presso gli Uffici comunali per la durata di complessive n. 120 ore da effettuarsi nel periodo gennaio - giugno 2018 in orario antimeridiano e/o pomeridiano, secondo la disponibilità e l'organizzazione dei medesimi Uffici;

2) DI AUTORIZZARE il Sindaco del Comune di Salice Salentino a firmare la convenzione medesima;

3) DI DARE ATTO che la convenzione, allegata al presente atto per farne parte integrante e

sostanziale, è redatta conformemente alla normativa in materia e non comporta alcun onere e responsabilità per il Comune, avendo peraltro validità esclusivamente per il periodo di svolgimento dell'attività alternanza scuola-lavoro sopradetta;

4) DI DICHIARARE il presente atto, a seguito di ulteriore unanime votazione, immediatamente eseguibile i sensi dell'art. 134, co. 4, del D.lgs. 267/00.

CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ DI STAGE
(progetto Alternanza Scuola-Lavoro)

TRA

I.I.S.S. "Galilei – Costa", con sede in Lecce, piazza Palio 1, C.F.: 80014670758, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente Scolastico Addolorata Mazzotta, nata a Surbo (Le) il 17.9.1955, C.F.: MZZDLR55P57L011Q; Codice Univoco per fatturazione elettronica: UFYN8S;

E

il **COMUNE DI SALICE SALENTINO**, con sede legale in Salice Salentino, alla via Vittorio Emanuele II, n. 15, C.F.: 80001370750, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Sindaco legale rappresentante p.t., Sig. Antonio Rosato, nato a Salice Salentino (Le) il 24.8.1959, C.F.: RSTNTN59M24H708S;

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 1 D.lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- che, ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- che l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Comune di Salice Salentino, qui di seguito indicato anche come "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso la sua struttura n° 1 soggetto in alternanza scuola lavoro su proposta dell'I.I.S.S. "Galilei-Costa" di Lecce, di seguito indicato anche come "istituzione scolastica" e, precisamente, la studentessa **CONVERSANO Francesca**, della Cl. 3^A/SIA "Volta", sede Campi Salentina (LE).

ART. 2

1. L'accoglimento della studentessa per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo

non costituisce rapporto di lavoro.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore ex art. 2, co.1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione e orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per l'allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento della studentessa minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

ART. 3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 71;

- d. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f. promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g. informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) e aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni.

- a. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b. favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c. garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d. pianifica e organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f. fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a. predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b. controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c. raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d. elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e. verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D.lgs. 81/2008. In particolare, la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

ART. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il beneficiario del percorso è tenuto a:
 - a. svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e. rispettare gli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008, art. 20.

ART. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, come da nota del MIUR prot. n. A00DGOSV.0013403 del 23.11.2016 (Circolare INAIL n. 44 del 21.11.2016 - Studenti impegnati in attività di A.S.L. - Legge n. 107 del 13.7.2015, commi 33-43. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi), nonché per la responsabilità civile presso la compagnia assicurativa REALE MUTUA ASSICURAZIONI di Lecce operante nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 18 del D.lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
 - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
 - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

ART. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
 - a. garantire al beneficiario del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - b. rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - c. consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in

contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

d. informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;

e. individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

ART. 7

1. La presente convenzione ha validità esclusivamente per il periodo di espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta la facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

I.I.S.S. "Galilei – Costa"

Comune di Salice Salentino

Il Dirigente Scolastico

Il Sindaco

Prof.ssa Addolorata MAZZOTTA

Sig. Antonio ROSATO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Antonio ROSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 23/01/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 82 del Reg.).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO

Data 23/01/2018

E' stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota n. _____ del _____

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/01/2018

- decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO